

**T.A.R. LOMBARDIA – SENT. N. 4033/2008 DEL 10/09/2008**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - 4<sup>a</sup> sezione - ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso R.G. 2285/2007 proposto da Pxxx Xxxxx e Lxxxx Xxxx anche nell'interesse di Fxxxx Xxxxx, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cristiano Zandegù e Anna Laura Ferrario e domiciliati presso lo studio del primo in Milano corso di Porta Vittoria 14;

**c o n t r o**

COMUNE DI ROSATE, in persona del Sindaco pro-tempore; rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Masci di Milano e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano corso di Porta Vittoria 50;

dandone notificazione a

ANFASS ONLUS DI ABBIATEGRASSO in persona del legale rappresentante;

per l'annullamento, previa sospensione, della nota nr. 8377\02 del 28.9.07 del Direttore Generale e Segretario Comunale di Rosate con la quale si disattendeva la richiesta dei ricorrenti di valutare la situazione economica del solo minore ai fini della quantificazione della retta per la frequenza al centro Anfass di Abbiategrasso;

della nota del 9.7.07, del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Rosate di richiesta di certificazione reddituale per l'anno 2007;

della delibera della Giunta Comunale del 5.7.07 nr. 91 avente a oggetto: "Modifica deliberazione Giunta Comunale nr. 164 del 28.11.06 ad oggetto: approvazione tariffe servizi socio-assistenziali, educativi e culturali anno 2007"

del Regolamento ISEE del Comune di Rosate e delle delibere di approvazione tra cui quella nr. 164 del 28.11.06;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosate;

Vista la memoria prodotta dai ricorrenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza pubblica del 24 giugno 2008 (relatore Dott. Ugo De Carlo) i procuratori delle parti costituite;

**FATTO**

Con il presente ricorso, notificato il 26.10.07 e depositato il 06.11.07, i ricorrenti hanno impugnato gli epigrafati provvedimenti in virtù dei quali il Comune aveva negato di prendere in considerazione il solo reddito del figlio handicappato Filippo ai fini della valutazione ISEE per stabilire le provvidenze a lui spettanti per la frequenza del centro ANFASS di Abbiategrasso chiedendo altresì la sospensione cautelare degli stessi.

Il ricorso si fondava su un unico motivo con il quale si censurava la violazione di legge in relazione all'interpretazione dell'art. 3 D.lgs. 109\98 in collegamento con la L. 328\00 e la l. 104\92 nonché l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti.

Secondo i ricorrenti l'art. 3 citato consentiva in relazione alla prestazione sociale oggetto dei provvedimenti impugnati di tener conto dei redditi del solo assistito per determinare la misura del contributo personale al costo delle prestazioni medesime anche in mancanza del D.P.C.M., previsto dalla norma, che doveva fissare solo disposizioni di dettaglio.

Tale lettura si giustifica in virtù della *ratio* della disposizione che, a fronte di gravi situazioni di handicap che comportano gravi oneri economici per il nucleo familiare ove è inserita la persona da assistere, richiede come parametro di riferimento per l'imputazione dei costi delle prestazioni assistenziali la situazione economica del solo assistito e non dell'intero nucleo familiare.

La mancanza del D.P.C.M. di attuazione regolamentare, peraltro cagionata dall'opposizione dei Comuni in sede di Conferenza unificata dei servizi al testo presentato dal Governo, non poteva impedire l'applicazione della norma che peraltro conteneva in sé il criterio fondamentale per la sua attuazione come già riconosciuto da alcune pronunce giurisprudenziali.

Si costituiva il Comune di Rosate che chiedeva la reiezione del ricorso, eccependo preliminarmente la nullità del ricorso per mancanza di sottoscrizione da parte di entrambi i procuratori nominati, la carenza di legittimazione attiva poiché i ricorrenti promuovono il giudizio quali sedicenti tutori del figlio senza provare il possesso di tale qualifica, la carenza di interesse ad agire poiché i provvedimenti impugnati incidono sull'interesse economico dei genitori e non del ricorrente rappresentato, l'inammissibilità del ricorso per essere stati impugnati atti privi di natura provvedimentoale.

Il Tribunale non accoglieva all'udienza del 20.11.07 la richiesta di sospensione ritenendo che in mancanza del D.P.C.M. attuativo delle previsioni dell'art. 3, comma 2-ter, D.lgs. 109\98, non fosse possibile evidenziare il reddito del solo assistito per accedere alle prestazioni sociali agevolate previste dalla richiamata norma.

All'udienza del 24 giugno 2008 il Tribunale, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.

## **DIRITTO**

Preliminarmente vanno affrontate le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Rosate.

In relazione all'asserita nullità del ricorso per mancata sottoscrizione di entrambi i procuratori si osserva come la delega riportata a margine del ricorso consente la rappresentanza anche disgiuntamente e pertanto l'eccezione deve essere respinta.

Parimenti da respingere sono le eccezioni circa la mancanza di legittimazione ad agire e la carenza di interesse ad agire.

I ricorrenti agiscono sia in proprio che quali tutori del figlio disabile (la mancanza in atti di un provvedimento di nomina quali tutori non comporta la mancanza di prova di detta qualità poiché secondo l'*id quod plerumque accidit* sono i genitori a svolgere questo compito per i figli disabili) e quindi hanno legittimazione ad intervenire oltre che concreto interesse a contrastare provvedimenti che incidono sul loro bilancio familiare.

Quanto alla mancanza di natura provvedimentale degli atti impugnati, essa può riconoscersi solo in relazione alla nota del 9.7.07 che si limita a chiedere una certificazione in relazione alla delibera del 5.7.07, ma non può affermarsi quanto a quest'ultimo provvedimento né alla nota del 28.9.07 che deve intendersi come un diniego di esercitare poteri di autotutela su richiesta del privato inciso dal precedente provvedimento.

Nel merito, ad un più approfondito esame rispetto alla fase cautelare, il ricorso merita accoglimento.

La mancanza di un atto amministrativo di natura regolamentare, che non è stato adottato a distanza di dieci anni dall'approvazione della norma di legge che ne autorizza l'emanazione, non può inibire l'applicazione di una norma che possiede in sé sufficienti caratteri di determinazione per essere suscettibile di applicazione anche in assenza della normativa di dettaglio.

Peraltro il procedimento di emanazione del richiesto D.P.C.M. è stato la causa del suo ritardo poiché i Comuni, attraverso i loro enti associativi in sede di Conferenza unificata, hanno fatto resistenza all'approvazione dello schema di decreto predisposto dal Governo poiché ritenuto troppo oneroso.

Vi sono peraltro recenti precedenti giurisprudenziali che hanno riconosciuto l'immediata applicabilità del disposto dell'art. 3, comma 2 ter, D.lgs. 109\98 che questo Collegio condivide e pertanto devono essere annullate sia la delibera della Giunta Comunale del 5.7.07 nr. 91, sia la nota nr. 8377\02 del 28.9.07 del Direttore Generale e Segretario Comunale di Rosate.

Le spese del giudizio possono essere compensate stante la soccombenza nel giudizio cautelare e l'orientamento giurisprudenziale che solo recentemente si è espresso per l'applicazione diretta della disciplina..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso annullando la delibera della Giunta Comunale di Rosate del 5.7.07 nr. 91 e la nota nr. 8377\02 del 28.9.07 del Direttore Generale e Segretario Comunale di Rosate.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 24 giugno **2008** con l'intervento dei magistrati

Dott. Giovanni Zucchini,           Presidente

Dott. ssa Concetta Plantamura, Referendario

Dott. Ugo De Carlo,               Referendario est